|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “DANIELE CRESPI”** ***Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R*** ***Liceo delle Scienze Umane VAPM027011***Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) [www.liceocrespi.it](http://www.liceocrespi.it/)**-*Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 - E-mail:*** lccrespi@tin.itC.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D | **CertINT® 2012** |

Circ. n. 8 Busto A. li, 06/09/13

WEB

 Ai Sigg. Docenti

**OGGETTO: richiesta di autorizzazione del personale ad altro incarico**

Si ricorda ai sigg. docenti ed ATA che ai sensi della norma vigente è obbligo chiedere autorizzazione per svolgimento altro incarico lavorativo al Dirigente scolastico.

Si riporta di seguito la sintesi della normativa vigente:

CRITERI PER LA AUTORIZZABILITA’:

* la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
* il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
* la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il

## Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:

* le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,
* le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
* le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
* l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
* la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
* tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
* gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
* gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
* la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
* gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
* le collaborazioni plurime con altre scuole;
* la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
* l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
* gli incarichi presso le commissioni tributarie;
* gli incarichi come revisore contabile.

**Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa, autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico l'esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.**

## Inoltre l'esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche
2. che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.

Il limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall'art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140. Infine perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale.

I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Infine i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

 Il Dirigente Scolastico

 Prof.ssa Cristina Boracchi

 